

Consiglio dei ministri. Varato il decreto legislativo sui cittadini comunitari che riprende le norme dei Dl decaduti

Espulsioni più facili nella Ue

Convalida al magistrato ordinario - Giudici di pace per gli extra-comunitari

ROMA

Dopo due decreti legge decaduti le norme sulle espulsioni immediate dei cittadini comunitari per «motivi imperativi di pubblica sicurezza» e di «prevenzione del terrorismo» finiscono in un decreto legislativo varato ieri dal Consiglio dei ministri. Diventano, quindi, stabili quelle misure che erano nate sull'onda dell'emotività per l'assassinio, il 30 ottobre 2007 a Roma, della signora Giovanna Reggiani a opera di un rumeno, attualmente detenuto. Il provvedimento approvato ieri recepisce quasi interamente il contenuto del decreto bis di fine anno, salvo la competenza del giudice ordinario (Tribunale monocratico) a convalidare gli allontanamenti degli extra-comunitari. Per costoro, torna in campo il giudice di pace, come aveva stabilito, nel 2004, il Governo Berlusconi; la competenza resta al giudice ordinario soltanto

per i cittadini Ue espulsi per «motivi imperativi di pubblica sicurezza» o per prevenzione del terrorismo internazionale.

Dunque, dopo quattro mesi, si chiude una delle vicende più tormentate del Governo Prodi. Ma anche l'epilogo ha avuto una coda polemica: Manuela Palmeri, capogruppo dei Verdi-Pdci al Senato ed esponente della Sinistra arcobaleno, striglia il ministro del Trasporti, Alessandro Bianchi, per aver votato a favore del decreto legislativo, definito «ingiusto e caratterizzato da un grave tratto repressivo». Il Centro-destra considera il provvedimento poco più che «acqua fresca». «Veltroni accusò la sinistra di avere una trave nell'occhio in tema di sicurezza - dice Alfredo Mantovano di An - ma adesso, dopo quattro mesi, mostra di condi-

videre nei fatti l'occlusione. Quelle varate dal Governo sono disposizioni minimali».

Il decreto legislativo dà attua-

zione alla legge delega n. 62 del 2005 contenente norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea. Per la verità, un primo decreto legislativo attuativo era stato emanato già a febbraio 2007 (n. 30) ma un po' frettolosamente. Di qui la necessità di «correggerlo». E anche di «integrarlo».

Si prevede, tra l'altro, la facoltà del cittadino Ue di dichiarare la propria presenza in Italia a un ufficio di polizia, altrimenti «si presume», salvo prova contraria, che sia in Italia da oltre tre mesi (e quindi potrà essere espulso). È stato invece cancellato l'obbligo di dimostrare la «liceità» delle fonti di reddito come condizione per soggiornare oltre i tre mesi. L'espulsione scatta in presenza di comportamenti che costituiscono una «minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica». Tra i motivi di «sicurezza dello Stato» rientra-

no anche quelli di «prevenzione del terrorismo», previsti dal decreto Pisanu del 2005 (n. 144), da cui è mutuata anche la definizione dei «motivi imperativi di pubblica sicurezza»: quando la permanenza in Italia è «incompatibile» con «la civile e sicura convivenza». Nel motivare il provvedimento di espulsione, si può tener conto di condanne penali adottate da un giudice straniero, dello stato di salute del cittadino Ue, dell'età, della situazione familiare, dei legami con il Paese d'origine, delle segnalazioni motivate dei sindaci del luogo di residenza o di dimora del destinatario.

L'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza è disposta dal prefetto ed è immediatamente eseguita dal questore, dopo la convalida, entro 48 ore, del giudice ordinario (competente anche sul trattenimento nei Cpt). L'espulso non può rientrare in Italia per 10 anni e la violazione del divieto è punita con il carcere fino a 2 anni.

D.St.

Motivazione in base a più elementi

L'espulsione

■ Scatta come conseguenza di comportamenti che integrino una «minaccia concreta e attuale all'ordine e alla sicurezza pubblica»

Sicurezza dello Stato

■ È motivo sufficiente per rendere «urgente» l'espulsione. Vi rientrano la finalità di «prevenzione del terrorismo» previste dal decreto Pisanu, ma anche motivi che rendano «la permanenza incompatibile con la civile e sicura convivenza»

Il provvedimento

■ Nel motivare l'espulsione, il giudice può tener conto sia di condanne penali adottate da un magistrato straniero, sia dello stato di salute del cittadino appartenente all'Ue, dell'età, della situazione familiare, dei legami con il Paese d'origine.

Rilevano anche le osservazioni dei sindaci del luogo di residenza o di dimora dello straniero

Competenza

■ L'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza è disposta dal prefetto ed è eseguita dal questore

La convalida

■ Il provvedimento deve essere convalidato, prima dell'esecuzione, entro 48 ore dal giudice ordinario. Nei confronti dei cittadini non comunitari, invece, la competenza giurisdizionale è del giudice di pace

Efficacia

■ L'espulso non può più ritornare in Italia per dieci anni. In caso di violazione del divieto rischia una condanna fino a due anni di reclusione

INTERVENTO CONTRASTATO

Cancellato l'obbligo di dimostrare la liceità delle fonti di reddito come condizione per i soggiorni oltre tre mesi

